

COMUNE DI PREONE



Legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29
"Normativa organica in materia di attività
commerciali e di somministrazione di
alimenti e bevande"

Criteria di programmazione

Indice

Capo I

Ambito di applicazione dei criteri di programmazione

- Art. 1 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione ai sensi di legge *p. 3*
- Art. 2 Attività soggette a particolare disciplina *p. 5*
- Art. 3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di programmazione *p. 6*

Capo II

Definizione dei parametri

- Art. 4 Definizione del numero di nuove aperture *p. 7*
- Art. 5 Criteri di graduazione temporale *p. 9*

Capo III

Disciplina dei trasferimenti di sede

- Art. 6 Attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione *p. 10*
- Art. 7 Attività di somministrazione soggette ai criteri di programmazione *p. 11*

Capo IV

Disciplina degli ampliamenti e delle riduzioni di superficie

- Art. 8 Ampliamenti e riduzioni della superficie di somministrazione *p. 12*

Capo V

Esercizio della somministrazione da parte di imprese artigiane

- Art. 9 Assoggettabilità delle imprese artigiane *p. 13*

Capo VI

Disposizioni finali

- Art. 10 Disposizioni finali *p. 14*
- Art. 11 Validità dei criteri *p. 15*

Capo I
Ambito di applicazione dei criteri di programmazione

Art. 1

*Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di
programmazione ai sensi di legge*

1. I criteri di programmazione non si applicano all'apertura degli esercizi di cui all'art. 68, comma 3 della legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29, con le seguenti ulteriori specificazioni:

a) attività di cui all'art. 67, comma 1, lettera b):

Trattasi degli esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente, congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande, quando la superficie destinata al intrattenimento e svago è almeno pari ai tre quarti della superficie complessiva esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi;

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;

c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti, ONLUS, associazioni e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; sono incluse le attività di somministrazione svolte nell'ambito delle sopraindicate strutture svolte in appalto esterno e comunque nell'esercizio di attività d'impresa;

d) nel domicilio del consumatore; da intendersi come la privata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi;

e) nelle attività svolte in forma temporanea da intendersi per un periodo non superiore a cinquantanove giorni all'anno.

f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni, cooperative senza fini di lucro, ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine.

g) all'interno di musei, teatri, cinema, sale da concerto, sale per riunioni e convegni;

h) attività esemplificate nell'art. 68, comma 7: trattasi dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata all'interno di grandi strutture di vendita o in edifici di proprietà pubblica, cui il Comune riconosca particolare pregio storico, artistico o architettonico.

Art. 2

Attività soggette a particolare disciplina

1. Ai sensi dell'articolo 66 della l.r. 29 del 2005, i criteri e la legge in generale non si applicano alle seguenti attività il cui esercizio è disciplinato da specifica disciplina:

- a) alle attività di somministrazione al pubblico svolte nell'ambito delle strutture alberghiere ed extralberghiere di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2;
- b) all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte delle imprese agrituristiche;
- c) all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni e dei circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, per i quali si applica la disciplina di cui all'art. 2, del d.p.r. 4 aprile 2001, n. 235;
- d) al consumo sul posto effettuato negli esercizi elencati dall' articolo 4 l. 77 del 1997.

Art. 3

Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di programmazione

1. E' assoggettata ai criteri di programmazione l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non ricompresi fra i casi di esclusione di cui al precedente articolo 1 e precisamente:

- a) gli esercizi di cui all'art. 67, comma 1) lettera a) per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
- b) la somministrazione effettuata nell'ambito dei circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e per le quali si applicano, in particolare, le disposizioni cui all'art. 3, comma 5, del d.p.r. n. 235 del 2001.

Capo II **Definizione dei parametri**

Art. 4

Definizione del numero di nuove aperture

1. L'apertura di nuovi esercizi, in quanto assoggettabile ai criteri di programmazione, avviene sulla base delle considerazioni espresse nella relazione di base del piano per la determinazione dei criteri e condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che è complessivamente di n. 10;

	Dati di riferimento	
Popolazione residente al 31 dicembre 2008	293	
N. esercizi in attività	2	Di cui uno stagionale
Posti letto turismo	100	Dati Istat 2006

così ripartite a livello territoriale:

Zone	Numero esercizi
	Annuali o stagionali
Zona A – Centro paese	5
Zona B – resto del territorio	5
Totale	10

- **n. 5 autorizzazioni nell'ambito della zona A ();**
- **n. 5 autorizzazioni nell'ambito della zona B ();**

2. Nel caso di cessazione dell'attività, decadenza o revoca di autorizzazioni riferibili ad esercizi già autorizzati all'entrata in vigore dei criteri o autorizzati mediante ricorso ai parametri di cui al comma 1, si procede al reintegro delle relative disponibilità.

3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, avviene con i criteri di graduazione temporale di cui all'art. 5.

Art. 5

Criteria di graduazione temporale

1 Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), è graduato in relazione al fattore tempo, così come indicato nel prospetto:

	2009	2010	2011	2012	2013	In totale
Zona A	1					5
		1				
			1			
				1		
					1	
Zona B	1					5
		1				
			1			
				1		
					1	

per un totale di n. 10 autorizzazioni riferibili all'intero periodo di validità dei presenti criteri e con le precisazioni seguenti:

- a) il numero di autorizzazioni indicate per anno, rappresenta il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili a decorrere dall'entrata in vigore dei presenti criteri;
- b) le autorizzazioni di cui alla precedente lett. a) si rendono disponibili al 1° gennaio di ogni anno al quale dette disponibilità sono riferibili.

Capo III
Disciplina dei trasferimenti di sede

Art. 6

Attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione

1. Il trasferimento di sede delle attività di somministrazione non soggette all'applicazione dei criteri di programmazione, è autorizzato sulla base degli stessi requisiti e presupposti che determinano, per le attività medesime, il rilascio delle autorizzazioni per nuova apertura.

Art. 7

Attività di somministrazione soggette ai criteri di programmazione

1. Il trasferimento di sede delle attività soggette all'applicazione dei criteri di programmazione, è sempre consentito se avviene nell'ambito della stessa Zona.
2. Il trasferimento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitato presso:
 - a) gli esercizi di tipologia ex C (trattenimento non prevalente) autorizzati prima dell'entrata in vigore della l.r. 29/2005;
 - b) i circoli privati di cui all'art. 3, comma 2, lett. b);è sempre consentito se avviene congiuntamente all'attività cui la somministrazione è annessa.
3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle attività già autorizzate all'entrata in vigore dei presenti criteri.

Capo IV
Disciplina degli ampliamenti e delle riduzioni di superficie

Art. 8

Ampliamenti e riduzioni della superficie di somministrazione

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione non è soggetto ai criteri di programmazione.
2. In materia di riduzione della superficie di somministrazione non sono fissati, ai soli effetti della disciplina di cui alla legge regionale n. 29 del 2005, limiti di "superficie minima" degli esercizi.

Capo V
Consumo sul posto da parte di imprese commerciali e artigiane

Art. 9

Assoggettabilità delle imprese commerciali e artigiane

1. Per il consumo sul posto ammesso dall'art. 4 della legge 77 del 1997 (Servizi sostitutivi di mensa) ai commercianti e artigiani è consentito l'utilizzo di banchi, mensole e scaffali con esclusione di tavoli, sedie e sgabelli.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è, in ogni caso, integralmente assoggettato alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 29 del 2005 ed ai presenti criteri di programmazione.

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 10

Disposizioni finali

1. E' integralmente fatta salva l'applicabilità delle disposizioni in materia di "Disciplina dei procedimenti, dell'allietamento e trattenimenti e dell'utilizzo delle aree esterne ai locali", così come approvate con apposito regolamento.
2. Con l'approvazione dei presenti criteri sono abrogati precedenti atti di programmazione.

Art. 11

Validità dei criteri

1. La validità dei presenti criteri è fissata nel periodo massimo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale sono approvati.
2. Modifiche ai presenti criteri di programmazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione sono deliberate dal Consiglio comunale su proposta della Giunta per comprovati motivi e, comunque, nel caso di aumento della popolazione residente superiore al 20 per cento e delle presenze turistiche superiori al 30 per cento.

